



TRIBUNALE DI RAVENNA

PRIMA ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

**Art.16 disp. Att. Cod. Proc. Civ.
Decreto Min. Giustizia 04/08/2023 n.109**

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

AMBITO TECNICO

AMBITO SANITARIO

INFORMATIVE GENERALI

Il CTU è un professionista fornito di una:

- **Speciale competenza tecnica:**

Art. 16 disp. Att. c.p.c , art. 69 disp.att. c.p.p. (es: appartenenza ad una categoria professionale, svolgimento di una attività professionale, acquisizione di titoli, svolgimento di percorsi di formazione specifici nella materia, pubblicazioni, insegnamento ecc...);

- **Responsabilità:**

Come ausiliario del Giudice cui vengono demandate questioni di natura tecnica, ha un ruolo di grande responsabilità, in quanto garante del corretto svolgimento dei processi e figura predisposta alla tutela degli interessi dei soggetti coinvolti. Art. 64 c.p.c.

DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE

- Fotocopia del **documento** d'identità in corso di validità;
- Fotocopia codice fiscale;
- Curriculum vitae;
- Pubblicazioni e quant'altro per dimostrare il possesso della "speciale competenza tecnica" richiesta dalla legge (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att.);

- Nel caso si sia subito un procedimento penale, occorre depositare la **sentenza di assoluzione** in copia conforme.
- Nel caso di procedimento disciplinare a carico presso il proprio Ordine/Collegio/Associazione, occorre depositare la documentazione comprovante la conclusione del procedimento disciplinare.

COME E DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Min. Giustizia del 04/08/2023 n.109 la domanda può essere presentata tra:

il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre

depositandola previo appuntamento richiesto via email, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica:

patrizia.deangelis01@giustizia.it.

Ci si dovrà presentare all'appuntamento fissato muniti di tutti i documenti richiesti ed una marca da € 16,00 al primo piano, stanza n. 131, Direttore Amministrativo, dott.ssa Patrizia De Angelis, Responsabile della Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Gli Avvocati devono depositare la domanda tramite console telematica.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE A PENA DI INAMMISSIBILITA'

1. La formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
2. Gli eventuali percorsi formativi volti ad acquisire competenze nell'ambito della **Conciliazione**, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
3. L'Ordine e l'Albo, il Collegio, l'Associazione o la categoria del ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, in cui è iscritto;
4. La dichiarazione di **non aver riportato condanne** passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
5. La dichiarazione di non essere a conoscenza di **procedimenti penali** pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
6. La dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni **sanzioni disciplinari** più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
7. La dichiarazione di essere in **regola con gli obblighi di formazione** professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
8. L'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
9. La dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
10. L'impegno a comunicare senza indugio ogni **variazione** del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

NORMATIVA

- art. 61 c.p.c., artt. 13/23 disp. att. c.p.c.;
- artt. 475/476 Decreto del Presidente della Repubblica 15/2/52 n.328, regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
- Decreto Min. Giustizia 04/08/2023 n. 109

RIUNIONE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e delibererà sulla domanda entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (art.5 comma 5 D.M. Giustizia 4/8/2023 n.109) Il Comitato è formato dal Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ed il Presidente di ogni Ordine o Albo Professionale a livello locale, Regionale, Nazionale che corrispondono ai Professionisti che possono fare domanda presso il Tribunale di Ravenna. Inoltre partecipa la Responsabile dell'Ufficio titolare del Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

ESITO RIUNIONE DEL COMITATO

Il Comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall'albo.

Il Comitato esamina la domanda, tenuto conto delle indagini della Cancelleria, delibera sulla stessa con uno dei seguenti tre esiti:

- A. **RIGETTO** della domanda: dalla Cancelleria sarà trasmessa, all'indirizzo di posta certificata, una nota motivata;
- B. **SOSPENSIONE** della domanda: dalla Cancelleria sarà trasmessa, all'indirizzo di posta certificata, una nota motivata con le motivazioni e l'eventuale richiesta di integrazioni;
- C. **ACCOGLIMENTO**, della domanda: dalla Cancelleria sarà trasmessa, all'indirizzo di posta certificata nota di accoglimento; l'iscrizione all'Albo non è automatica, ma è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa attualmente pari ad € 200,00.

SOLO DOPO QUESTO VERSAMENTO e dopo avere depositato tutta la documentazione richiesta in cancelleria, il richiedente **SARÀ ISCRITTO ALL'ALBO**. In caso di accoglimento della domanda il versamento della tassa di concessione governativa dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione al professionista della nota di accoglimento; **DOPO TALE TERMINE L'ISCRIZIONE È DA INTENDERSI NON PERFEZIONATA E DECADUTA.**

REGINDE

Per i soggetti iscritti in Albi, Ordini professionali l'iscrizione al REGINDE avviene secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/2011- art 8. Per poter operare con la cancelleria ed il Giudice, è necessario provvedere all'iscrizione nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, che è gestito dal Ministero della Giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni (ai sensi del DM 44/2011).

Per procedere all'iscrizione è necessario essere in possesso di:

- a) firma digitale
- b) una casella di PEC (posta elettronica certificata);
- c) un software idoneo per la trasmissione dei documenti.

NB: per ulteriori informazioni si veda il sito Ministero della Giustizia, Registrazione Portale servizi Elettronici, processo Telematico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art.9 c.1 del D. Min. Giustizia 04/08/2023 n.109 i tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'Albo.

REVISIONE DELL'ALBO

Ai sensi dell'art.18 del Reg. Att. C.P.C. il Comitato provvede alla revisione dell'Albo con cadenza biennale invitando i Consulenti iscritti a presentare domanda di conferma entro un termine perentorio.

Il mancato invio della domanda di conferma nei termini suindicati equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. (art. 6 c.2 D. Min. Giustizia 04/08/2023 n.109) e il Comitato procederà alla cancellazione ai sensi dell'art. art. 6 c.4 D. Min. Giustizia 04/08/2023 n.109.